

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICHIESTA DEI PARERI FACOLTATIVI PREVISTI DALL'ART. 7, COMMA 8, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131.

*Art 1*

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di richiesta alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Autonoma della Sardegna dei pareri facoltativi promossi, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, da Comuni, Province e Comunità Montane nelle materie di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Nell'esercizio delle funzioni consultive e di proposta, il Consiglio può ugualmente richiedere alla Sezione Regionale di Controllo pareri attinenti alle materie di contabilità pubblica e ritenuti di interesse per il sistema delle autonomie.

*Art 2*

1. Le richieste di parere di cui all'art. 1, c. 1, sono trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo a cura dell'Ufficio di Presidenza, previa ricognizione della portata interpretativa ed innovativa del parere, anche in termini di efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'Ufficio di Presidenza valuta altresì l'opportunità della preventiva delibazione da parte di una Commissione istruttoria, quando ciò è richiesto dalla rilevanza dei temi prospettati.

*Art 3*

1. L'Ufficio di Presidenza valuta, in ogni caso, l'ammissibilità della richiesta di parere per quanto attiene alla legittimazione attiva del richiedente ed all'oggetto del parere, dandone comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo.
2. In sede di trasmissione della richiesta, l'Ufficio di Presidenza considera le esigenze amministrative, finanziarie o di bilancio, dalle quali il parere richiesto risulti qualificato per l'orientamento del sistema delle autonomie o per speciali obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e di bilancio.
3. La natura Allegato alla deliberazione del Consiglio delle autonomie locali n. 13 del 30 ottobre 2006 regionale di Controllo dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 citata, comporta che, di norma, la richiesta di parere debba provenire dagli Organi rappresentativi

dell'Ente, ovvero da altri Organi espressamente delegati, salvo che la legge o i regolamenti dell'Ente attribuiscono ad altri soggetti competenze proprie ed indeclinabili nella materia.

1. Tuttavia, il Consiglio può raccomandare alla Sezione Regionale di Controllo altre ipotesi di legittimazione, ogni qualvolta queste, in riferimento ai soggetti o alle materie, si riflettano in un utile e sostanziale ausilio istituzionale e collaborativo per l'Ente in materie di rilevanza generale.
2. In sede di trasmissione delle richieste di parere sono valutate le eventuali interferenze con l'esercizio di funzioni giurisdizionali.
3. In adempimento della funzione collaborativa della consultazione, Consiglio assicura l'ampia diffusione dei pareri resi dalla Sezione Regionale di Controllo nell'ambito del sistema delle autonomie.
7. Il Consiglio promuove forme di coordinamento preventivo e di sollecitazione nei confronti degli Enti locali per il vaglio, anche tecnico, di temi di interesse generale da sottoporre per il parere alla Sezione Regionale di Controllo, con specifico riguardo alle regole finanziarie, di contabilità e di bilancio, nonché di gestione patrimoniale e delle partecipazioni.
8. Le forme e modalità di coordinamento, conservazione e diffusione dei pareri sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

#### *Art. 4*

1. Le procedure di cui al presente Regolamento non devono costituire ostacolo o rallentamento per l'attività amministrativa dell'Ente richiedente.
2. Le attività direttamente correlate alle fasi di ricezione, valutazione e trasmissione delle richieste di parere provenienti dagli Enti autorizzati a proporle sono adempiute con tempestività.
3. Salvo il caso del deferimento ad una Commissione istruttoria, la trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo è eseguita entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta di parere.